



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1544

DEL 05/05/2026

OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 75010, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO  
INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15  
- NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA  
LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Dipendente matr. n. 75010, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto della opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 - nonies - del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 357 del 25/02/2021, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che l'art. 22 della Legge 183 del 04.11.2010, riformulando il comma 1 dell'art. 15-nonies del Decreto Legislativo 502/92, ha previsto che "il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Vista la Nota Operativa n. 56 emanata dalla Direzione Centrale Previdenza dell'ex Istituto nazionale previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche in data 22/12/2010 in relazione alla disposizione di cui sopra, che si sofferma in particolare sulla locuzione "servizio effettivo", ritenendo siano da ricomprendersi in esso tutte le attività lavorative effettivamente rese ed opportunamente riconosciute e/o ricongiunte ad eccezione dei periodi valorizzati attraverso riscatto e correlati a titoli di studio ma non, appunto, ad attività effettivamente rese;

VISTO che con la riforma previdenziale introdotta con la Legge 214 del 22/12/2011, sono stati innalzati i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio ed è stata contestualmente confermata la vigenza dell'istituto del mantenimento in servizio oltre tale limite;

Visto inoltre che il D.L. 90/14 convertito con Legge 114/14 all'art. 1 non ha disposto l'abrogazione del suddetto art. 15 nonies del Decreto legislativo 502/92 così come modificato dall'art. 22 della legge 183/10;

ATTESO che la legge di bilancio del 30.12.2024, n° 207, all'art. 1, comma 162, ha apportato modifiche all'art. 24, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, disponendo che, a decorrere dallo 01.01.2025, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale per la prosecuzione del servizio, in precedenza fissato al compimento del 65° anno di età, si intende elevato al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dello stesso articolo, pari attualmente a 67 anni in conseguenza del congelamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sino al 31/12/2026;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Azienda in data 03/11/2025 prot. n. 0107030/25, con la quale la dipendente, matricola n. 75010, Dirigente Medico a tempo indeterminato, nata a [omissis]il [omissis], ha chiesto di proseguire il servizio attivo oltre la data di raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 15 - nonies - del Decreto legislativo 502/92, così come modificato dall'art. 22 della Legge 183/2010;

DATO ATTO del seguente servizio effettivo, rilevante ai fini del presente provvedimento, prestato dall'interessata:

- dal 01/04/1999 al 28/02/2001 Amministrazione Regione Abruzzo;
- dal 12/02/2003 al 05/04/2003 Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo;
- dal 01/01/2010 al 30/06/2011 Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- dal 01/05/2023 a tutt'oggi Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

VERIFICATO che, ai fini dell'applicazione della normativa prevista dall' art. 15 - nonies - del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, come riformulato dall'art. 22 – comma 1 – della legge 183/2010, la dipendente compirà il 70° anno di età anagrafica prima della maturazione del 40° anno di servizio effettivo.

**Il Direttore  
Dott. Giuseppe BARILE**

- ✓ Visto il D. Lgs. n. 502/1992;
- ✓ Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ Preso atto dell'attività istruttoria espletata dalla Dott.ssa Miriam Marziale e validata dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Troiano:

**DETERMINA**

1. DI PRENDERE ATTO dell'opzione di prosecuzione del servizio attivo presso questa Azienda oltre la data stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, esercitata dalla dipendente matricola n. 75010, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 15 - nonies - del Decreto Legislativo 502/92, come riformulato dall'art. 22, comma 1, della legge n. 183/2010;
2. DI STABILIRE che la permanenza in servizio della dipendente si protrarrà fino al compimento del 70° anno di età, precisamente fino al [omissis], salvo eventuali successive modifiche normative;
3. DI APPROVARE numero 01 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

## UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Miriam Marziale	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto:    Anno :

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---